



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale	
N. 11/ 101	di data 03/06/21

Oggetto: MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLA MESSA IN DISPONIBILITA' ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARIANNA DI UN PREFABBRICATO CON ANNESSO CORTILE SITO IN VIA AVISIO, 2 A GARDOLO DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVI AL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE APERTO PER MINORI "LA CASSETTA" MEDIANTE ATTO AGGIUNTIVO ALL'ATTO DI CONCESSIONE 30 GIUGNO 2015 N. 26776 DI RACC., COSI' COME MODIFICATO CON ATTO AGGIUNTIVO 13 MAGGIO 2020 N. 30173 DI RACC..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento eroga servizi socio-assistenziali di livello locale in base alla disciplina prevista dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), la cui esecuzione coinvolge numerosi enti del Terzo settore, alcuni dei quali fruiscono, per lo svolgimento dell'attività, di spazi presso immobili comunali;

atteso che sino alla conclusione delle nuove procedure di affidamento di detti servizi previste dalla norma, la continuità delle prestazioni è garantita, ai sensi del Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge sopra richiamata, dalla previsione della regolare prosecuzione temporanea dei servizi già funzionanti al 1° luglio 2018 sulla base delle convenzioni in essere fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento, e comunque non oltre il 30 giugno 2021, e dall'accreditamento transitorio *ex lege* dei relativi soggetti gestori;

dato atto al riguardo che i rapporti giuridici tra il Comune di Trento e i soggetti privati gestori di servizi socio-assistenziali di livello locale accreditati transitoriamente sono stati regolati con la stipula di accordi ponte ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.P. 13/2007, con scadenza 30 giugno 2021;

dato atto altresì che, allo stesso modo, la prosecuzione della fruizione delle strutture comunali a suo tempo assegnate in concessione ai soggetti gestori privati per l'espletamento delle attività è stata garantita con la stipula di concessioni ponte, che prevedono la decadenza automatica in caso di risoluzione dei rispettivi summenzionati accordi *ex art.* 53, comma 7, L.P. 13/2007;

atteso che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, la scadenza del regime transitorio inizialmente fissata il 30 giugno 2021 è stata successivamente differita al 31 dicembre 2021;

richiamato al riguardo il comma 1 dell'art. 27 della L.P. 13 maggio 2020, n. 3, così come modificato dall'art. 58 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6, prevede che "in ragione

pagina 1/4

della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari dei servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati”;

richiamata altresì la deliberazione n. 1950 di data 27 novembre 2020 con la quale la Giunta provinciale ha, tra l'altro, autorizzato gli Enti Locali alla stipula di atti aggiuntivi alle attuali convenzioni ponte, prorogabili ai sensi del succitato art. 27 della L.P. 3/2020 sino al 31 dicembre 2021;

atteso che, per quanto sopra, con determinazioni dirigenziali del Servizio Welfare e Coesione sociale n. 15/40 di data 11 febbraio 2021 e n. 15/18 di data 1 febbraio 2021 è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2021 rispettivamente degli accordi ponte, in scadenza il 30 giugno 2021, stipulati con i soggetti del Terzo settore finanziati a bilancio su base annua e delle convenzioni pluriennali stipulate ai sensi della L.P. 35/1983 anteriormente al 27 dicembre 2007 tra la PAT e i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali di livello locale finanziati a bilancio, cui il Comune è subentrato con decorrenza 1 gennaio 2013;

considerato che deve essere del pari garantita la prosecuzione della fruizione delle strutture comunali in uso ai soggetti privati gestori con la stipula di atti aggiuntivi ai contratti di concessione in essere, per dare conto della proroga degli accordi ponte per l'affidamento dei servizi;

ritenuto di prevedere, al riguardo, che le concessioni in essere debbano intendersi automaticamente prorogate o decadute in caso, rispettivamente, di ulteriore proroga o risoluzione dei relativi accordi ponte;

atteso che, tra questi, Arianna società cooperativa sociale fruisce, per lo svolgimento delle attività del centro socio-educativo territoriale aperto per minori “La casetta”, di un prefabbricato con annesso cortile in via Avisio, 2 a Gardolo, identificato catastalmente dalla p.ed. 1848 in C.C. Gardolo, in forza di contratto di concessione 30 giugno 2015 n. 26766 di racc., modificato con atto aggiuntivo 13 maggio 2020 n. 30173 di racc.;

precisato che il summenzionato contratto prevede (art. 4) decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza il 30 giugno 2021, con decadenza automatica in caso di risoluzione del contratto n. 29453 di racc. di data 7 marzo 2019 con il quale il Comune ha stipulato l'accordo ai sensi della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 per la gestione in regime transitorio dei servizi socio-assistenziali di livello locale relativi al centro aperto per minori “La casetta” svolti presso gli spazi oggetto di concessione;

considerato che per quanto sopra si rende necessario procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al sopra richiamato contratto di concessione 30 giugno 2015 n. 26766 di racc., modificato con atto aggiuntivo 13 maggio 2020 n. 30173 di racc. a modifica della clausola relativa alla durata;

considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione nell'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto l'allegato schema di atto aggiuntivo, predisposto dal Servizio Servizi Demografici e Decentrato, nel quale viene richiamata la presente, che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- la L.P. 19.07.1990, n. 23 come modificata dalla L.P. 2.03.2001, n. 3;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale prot. 306220 di data 30.12.2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l'art. 4 del contratto di concessione 30 giugno 2015 n. 26766 di racc., modificato con atto aggiuntivo 13 maggio 2020 n. 30173 di racc., prevedendo, oltre al differimento della scadenza al 31 dicembre 2021, che la concessione debba intendersi automaticamente prorogata o decaduta in caso, rispettivamente, di ulteriore proroga o risoluzione del relativo contratto n. 29453 di racc. di data 7 marzo 2019 con il quale il Comune ha stipulato l'accordo ai sensi della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 per la gestione in regime transitorio dei servizi socio-assistenziali di livello locale relativi al centro aperto per minori “La casetta” svolti presso gli spazi oggetto di concessione, mediante stipula di un atto aggiuntivo, il cui schema, allegato alla presente, firmato dal Dirigente, ne forma parte integrante ed essenziale;
2. di indicare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione dell'atto di concessione, ai sensi dell'art. 7-bis e dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione dell'atto aggiuntivo il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento.

Allegati in formato elettronico

pagina 3/4

Allegati parte integrante

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
dott. Fabrizio Paternoster

Trento, addì 03/06/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale	
N. 11/ 101	di data 03/06/21

Oggetto: MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLA MESSA IN DISPONIBILITA' ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARIANNA DI UN PREFABBRICATO CON ANNESSO CORTILE SITO IN VIA AVISIO, 2 A GARDOLO DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVI AL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE APERTO PER MINORI "LA CASETTA" MEDIANTE ATTO AGGIUNTIVO ALL'ATTO DI CONCESSIONE 30 GIUGNO 2015 N. 26776 DI RACC., COSI' COME MODIFICATO CON ATTO AGGIUNTIVO 13 MAGGIO 2020 N. 30173 DI RACC..

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 9 giugno 2021